

1 Sent. n. 1234
nell'12/11/2010

Sentenza n. 1234
del 11 NOV 2010
Decisione il 5/11/10
Decisa il 8/11/10
depos. a 9/11/10
Cant. 5541
Rep. *Abellium*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

sezione prima civile



composta dai Magistrati

Dott. Giuseppe Ferreri Presidente rel. ed est.re

Dott. Concetta Maiore Consigliere

Dott. Francesco Cardile Consigliere

III CASO

it
COMPLETAMENTE
2/1

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1118/10 R.G.

PROMOSSA DA

S. - S.p.A. in liquidazione, con sede ad
Acicastello v. in persona del liquidatore unico G. P.
difesa dall'avv. G. F. per mandato a margine del reclamo.

reclamante

CONTRO

Concordato Preventivo S. S.p.A. in persona del commissario
giudiziale avv. V. D. G. autorizzato dal g.d. con decreto del
2/7/2010, difeso dall'avv. Salvatore Nicolosi per mandato in calce alla
comparsa di risposta.

Oggetto : reclamo a sentenza di risoluzione di concordato preventivo.

R

reclamato

All'udienza del 29/10/2010 i procuratori delle parti concludevano come in atti.

Trascorsi il termine di giorni 3 per il deposito di note conclusionali e di successivi giorni 2 per repliche il collegio ha osservato.

Svolgimento del processo.

Con sentenza del 12/3/2010 il Tribunale di Catania, su domanda del commissario giudiziale, ha dichiarato la risoluzione del concordato preventivo proposto da ~~Sida S.p.A.~~ S.p.A. in liquidazione, omologato con decreto in data 27 luglio 2007.

Avverso la sentenza, notificata il 5/5/2010, ha proposto reclamo ~~Sida~~ con ricorso depositato il 4/6/2010 chiedendone la revoca.

Ha resistito il commissario giudiziale.

La causa è stata trattenuta in decisione come in epigrafe.

Motivi della decisione.

Col primo motivo ~~Sida~~ si duole perchè la sentenza di risoluzione è stata emessa il 12/3/2010 e quindi oltre l'anno dalla scadenza, verificatasi il 27/1/2009, dell'ultimo pagamento stabilito in concordato. Tale decadenza, assume, deve essere considerata operante nella fattispecie in quanto prevista nel testo originario (del 1942) dell'art. 137 l.fall. richiamato, quanto alla risoluzione del concordato preventivo, dall'art. 186, parimenti considerato nella sua formulazione del 1942.

~~Sida~~ giunge a tale conclusione osservando - quanto al regime normativo

da applicare alla risoluzione dell'odierno concordato (la cui domanda è stata ammessa con decreto del 14/12/2005; che è stato omologato il 27/7/2007 con provvedimento non più soggetto a impugnazione; di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento il 29/5/2009 dal commissario giudiziale) - che mentre va criticata la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto applicabile la normativa introdotta dal dl. n. 35 del 2005 e dal d.lgs. n. 5 del 2006, deve esserne condivisa quella dell'esclusione della normativa introdotta col d.lgs. n. 169 del 2007.


Sicchè, in definitiva, secondo S. [redacted] deve aderirsi alla conclusione dei primi giudici nella parte in cui hanno applicato l'art. 186 l.fall. nella formulazione del 1942 (senza tenere conto della sua unica modifica intervenuta col d.lgs. del 2007) mentre va censurata la decisione perchè, a suo avviso, il rinvio che l'art. 186 effettua all'art. 137 deve intendersi anch'esso riferito al testo originario (del 1942) di tale norma e non a quello modificato dalla novella n 5 del 2006.

Di qui la dedotta decadenza del termine di dichiarazione della risoluzione del concordato.

*

Osserva la Corte che due considerazioni preliminari s'impongono prima di verificare il motivo predetto.

Col gravame S. [redacted] non censura l'espressa statuizione con cui il Tribunale - dopo analitica verifica del dato normativo applicabile alla risoluzione per inadempimento del concordato preventivo in esame - ha ritenuto di disattendere il rilievo, sollevato in primo grado dalla stessa S. [redacted], circa l'insussistenza in capo al solo commissario giudiziale del



CASO.it

15

potere di richiedere la risoluzione del concordato, statuizione cui il Tribunale è pervenuto sul presupposto - in primo grado contestato da Sidep che ora, invece, lo condivide - che non opera in relazione al concordato qui esaminato l'art. 186 novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007 bensì il suo testo originario.

Il rilievo circa la carenza di legittimazione sostanziale del solo commissario è stato invece nuovamente sollevato da Sidep solo con le note conclusive depositate il 2/11/2010 (cioè nel breve termine dalla Corte assegnato alle parti - su loro richiesta - al momento di trattenere la causa in decisione).

Tale riproposizione è inammissibile perché - sebbene la legge qualifichi "reclamo" e non appello l'impugnazione consentita ex artt. 186 e 137 l fall. avverso la sentenza che risolve il concordato - esso deve, ex art. 181.

fall., tra l'altro contenere (v. n. 3 di tale ultima norma) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione con le relative conclusioni, cosicché si tratta evidentemente di rimedio impugnatorio con effetti devolutivi delimitati alle sole ragioni espressamente sollevate dall'impugnante. Tale delimitato ambito non può più essere dilatato con ragioni di impugnazione aggiunte mediante memorie difensive successive all'istaurazione del giudizio di impugnazione (e men che meno con note aventi sostanziale natura di comparse conclusionali) atteso il generale principio per cui con l'atto che serve ad istaurare il giudizio di gravame al contempo si esercita e si esaurisce il correlativo potere di impugnare.

D'altro canto la conclusione predetta non muta ove pure l'impugnazione in esame fosse soggetta (ma non lo è per quanto si dirà più avanti) all'art.

137 l. fall. secondo la formulazione assunta dopo la novella del d.lgs. n.5 del 2006 e prima di quella n. 169 del 2007, ovverosia di reclamo ex art. 131 l. fall. (anche di tale ultima norma nel testo risultante dal d.lgs. n. 5/06 e non da quello n. 169/07) dal momento che è parimenti consolidato il principio per cui nelle procedure camerali le quali si concludano con un provvedimento di natura decisoria su contrapposte posizioni di diritto soggettivo e quindi suscettibili di acquistare autorità di giudicato, trovano piena applicazione i principi del processo di cognizione relativi all'onere

dell'impugnazione ed alla conseguente delimitazione dell'ambito del riesame da parte del giudice di secondo grado, alle sole questioni a lui devolute con i motivi di gravame inseriti nell'atto che vale ad instaurare il procedimento di secondo grado (cfr. Cass. n. 6011/03, 8063/96, 5521/83).

Deve altresì preliminarmente precisarsi, ad onta di equivoci, che il giudicato interno pertanto ormai prodottosi sulla questione concernente la legittimazione del solo commissario giudiziale a promuovere la risoluzione del concordato preventivo non si estende alle argomentazioni che l'hanno sorretta in diritto, segnatamente in relazione al regime normativo temporalmente applicabile che, quindi, ben può e deve qui riesaminarsi nel momento in cui tale questione costituisce il presupposto in diritto per decidere sul rilievo di decadenza sollevato col primo motivo di reclamo.

*

Ciò precisato, il predetto primo motivo di reclamo, ad avviso della Corte, non è fondato.

Deve in primo luogo disattendersi l'eccezione sollevata dal commissario

giudiziale secondo cui tale censura non è qui prospettabile non avendovi S... fatto riferimento nelle sue difese di primo grado, dove aveva solo eccepito (disattendendone, come detto, il Tribunale la fondatezza) l'insussistenza in capo al commissario giudiziale del potere di chiedere la risoluzione del concordato posto che, sosteneva allora S..., ex art. 186 l.fall. novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007 la domanda può essere proposta solo dai creditori concordatari.

A prescindere dalla pur esistente contraddittorietà della posizione assunta da S... nei due gradi di giudizio in ordine alla questione concernente il diritto temporalmente applicabile, contraddittorietà che concernendo, appunto, valutazioni di diritto in ogni caso demandate al giudice (in quanto oggetto proprio dell'esercizio della sua istituzionale funzione decisoria) non si pone di per sé in termini di ostacolo all'odierno

rilievo, la dedotta inammissibilità del rilievo circa l'intervenuta decadenza non sussiste non soltanto perchè il termine impeditivo in questione è maturato - se fondato l'assunto di S..., che tosto si passerà a verificare - nelle more tra il momento in cui la causa è stata trattenuta in decisione dal Tribunale (26/1/2010) e il deposito della sentenza (l'ultimo pagamento era previsto per il 27/1/2009), sicchè la decadenza non poteva esser rilevata da S... perchè ancora non maturatasi al momento di cessazione delle attività difensive e dei connessi poteri deduttivi; ma altresì per l'assorbente considerazione che si tratta di norma decadenziale che pone un limite direttamente al potere del giudice di emettere la sentenza (costitutiva) di risoluzione, limite per ciò stesso evidentemente prescritto a tutela di interessi di ordine generale che prescindono dalla iniziativa deduttiva di

parte e la cui violazione è pertanto ben deducibile per la prima volta in sede di impugnazione non sostanziandosi in una delle eccezione in senso stretto che, in quanto disponibili dalla parte, sono soggette alle preclusioni dell'art. 345 c.p.c.. Queste ultime da ritenersi applicabili in via generale; e salvo disposizione contraria inserita nella regolamentazione specifica di un determinato regime impugnatorio, in ogni giudizio che sia assimilabile all'appello in quanto abbia funzione impugnatoria di una decisione del giudice sotto ordinato su questioni che concernono conflitti tra le parti in causa in ordine a diritti.

Il primo motivo di gravame va peraltro disatteso in considerazione del regime normativo che la Corte ritiene debba essere applicato.

Sul punto il Tribunale, nel rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione in capo al solo commissario giudiziale di richiedere la

risoluzione del concordato preventivo (i due creditori che avevano inizialmente sorretto l'istanza del commissario vi avevano medio tempore rinunciato) ha ritenuto che - trattandosi di concordato preventivo richiesto con ricorso del 28/11/2005; ammesso il 14/12/2005; omologato il 27/7/2007 - il procedimento di risoluzione ex art. 186 l.fall., introdotto con istanza del commissario giudiziale del 29/5/2009, sia regolato non secondo la normativa dettata dal d.lgs. n. 169/07, ancorchè entrata in vigore già l'1/1/2008, ma secondo la normativa precedentemente introdotta dal dl. n. 35/05 e dal d.lgs. n. 5/06. Con la conseguenza che, non avendo l'art. 186 l.fall. conosciuto modifica alcuna fino a quella intervenuta appunto col d.lgs. n. 169/07 - che ha attribuito il potere di domandare la risoluzione ai soli creditori - il procedimento di risoluzione in questione è ancora

regolato dall'art. 186 nel testo originario del 1942 e dall'art. 137 l.fall. introdotto col d.lgs. n. 5/06.

A tale esito il Tribunale è giunto perchè ha ritenuto che il d.lgs. n. 169/07, in vigore dall'1/1/2008, dispone all'art. 22 co. 2 (che detta la disciplina intertemporale) che tali ultime nuove norme mentre si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento ancora pendenti all'1/1/2008, si applicano invece alle sole procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte dopo l'1/1/2008 e non a quelle pendenti a

tale data, in tale ultime dovendo ricomprendersi anche il concordato preventivo di Sida in quanto il concordato preventivo è una procedure concorsuale.

In considerazione di ciò il Tribunale conclusivamente: 1) ha affermato che la risoluzione del concordato preventivo Sidedep ben può pronunciarsi

ancorchè nessun altro, se non il commissario giudiziale, sia rimasto fermo nel richiederlo (così statuendo l'irrelevanza della rinuncia medio tempore effettuata da due creditori alla loro richiesta di risoluzione); 2) ha affermato che l'esclusione della possibilità di risolvere il concordato per cessio bonorum in cui la liquidazione dell'attivo non raggiunga la percentuale concordataria non può nel caso operare perchè la proposta concordataria di Sida in concreto omologata non può inquadrarsi nella fattispecie di mera cessio bonorum ma è più complessa (quest'ultima statuizione è oggetto del secondo motivo del reclamo Sida, di cui si dirà più avanti).

Anche Sida col primo motivo assume corretto che debba applicarsi al caso in esame non il testo dell'art. 186 come novellato dall'1/1/2008 bensì

la formulazione originaria che regola la risoluzione del concordato preventivo riportandosi a quella di risoluzione del concordato fallimentare di cui all'art. 137, ma assume, contrariamente al Tribunale, che il testo dell'art. 137 da applicare non è quello modificato dal d.lgs. n. 5/06 ed in vigore solo dal 16/7/2006 ma quello originario del 1942 che impone il limite temporale della declaratoria di risoluzione oggetto del motivo di gravame.

Ritiene la Corte che entrambe le soluzioni non siano fondate.

Invero, tanto il tribunale che Sida trascurano di considerare che già col precedente dl n. 35 del 2005 convertito in legge n. 80 del 14/5/2005, e quindi pienamente in vigore già alla data di ammissione della Sida alla procedura di concordato preventivo - richiesta il 28/11/2005 ed ammessa il 14/12 successivo - è stato introdotto il nuovo testo dell'art. 181 l.fall.

secondo il quale <<La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'art. 180>> e tale art. 180, come anch'esso contestualmente modificato col dl n. 35 e con la legge di conversione n. 80 predetti, del resto è stato applicato allorchè il concordato è stato omologato con decreto emesso il 27/7/2007 (definitivo per trascorsi termini di impugnazione). E del resto - sebbene la novella dell'art. 181 valga a chiudere ogni discussione sul punto - la constatazione che l'omologazione del concordato preventivo determini la fine del procedimento concorsuale di concordato preventivo era già oggetto di consolidato orientamento interpretativo del sistema da parte della giurisprudenza di legittimità, come si ricava, tra le altre, da Cass. n. 523 del 1999 che ha precisato tra l'altro come <<Alla stregua dei principi già

it

affermati da questa Corte, una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, la funzione del giudice delegato rimane circoscritta all'eventuale determinazione delle modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze (art. 181 l.f., con riferimento all'art. 130), alla determinazione dei modi per il deposito delle somme dovute ad alcune categorie di creditori (art. 185, in relazione all'art. 136) ed alla relazione al tribunale circa i fatti, comunicatigli dal commissario giudiziale, idonei a provocare l'annullamento o la risoluzione del concordato>>>.

Deve altresì puntualizzarsi che la stessa nomina di liquidatore ex art. 182 l. fall. nel caso di concordato che comporti (comunque) la cessione dei beni a fini liquidatori ha solo la funzione di designare il soggetto cui è affidata l'esecuzione di tale attività, il liquidatore non divenendo organo della procedura concordataria ma assumendo la veste di mandatario dei creditori.

Discende da ciò che non è possibile qualificare il procedimento di risoluzione del concordato preventivo ~~Si~~ quale fase procedimentale della procedura concorsuale concordataria iniziata col decreto di ammissione del dicembre 2005, configurandosi invece quale procedimento ben distinto, autonomo ed oltretutto meramente eventuale, cui non si ataglia neanche il concetto di "procedura concorsuale" utilizzato dall'art. 22 co. 2 del d.lgs. n. 169/07 citato. Procedimento di risoluzione che sebbene ovviamente incida sul concordato omologato - inteso come accordo (negoziale) destinato al soddisfacimento dei creditori anteriori al concordato nei termini ivi previsti - di cui con la risoluzione vengono



meno gli effetti sostanziali, non coinvolge la procedura concorsuale di concordato preventivo che - ormai chiusa col provvedimento di omologazione divenuto definitivo - non ne rimane, in sé, scalfita.

Da ciò la conclusione che - attivato il giudizio di risoluzione del concordato ben dopo l'entrata in vigore del d.lgs. del 2007 - sono proprio le norme modificate dal detto decreto legislativo a doversi applicare mentre il disposto del comma 2 dell'art. 22 citato non influenza in alcun modo questo procedimento.

Ad ulteriore, sia pur indiretto, supporto dell'applicabilità alla risoluzione del concordato S. ~~chiesta~~ nel 2009, della novella di cui al d.lgs. del 2007 in vigore dall'1/1/2008, può farsi riferimento (mutatis mutandis) alle considerazioni svolte (a regolazione del dato normativo intertemporale riguardante l'impugnazione della sentenza di fallimento), dalla nota pronuncia resa da Cass. n. 7471 del 2008, secondo cui finanche nell'ipotesi di transito dalla fase prefallimentare a quella fallimentare, apertasi con la sentenza dichiarativa di fallimento, è da individuare una demarcazione che comporta che debba applicarsi - nell'incedere delle modifiche normative - alla procedura fallimentare il regime esistente al momento della sua apertura con la sentenza di fallimento e non anche quello vigente alla richiesta di fallimento. In particolare ha rilevato in quell'ambito il giudice di legittimità che <<il fallimento, infatti, nel suo complesso non rappresenta un processo contenzioso ordinario. Tanto meno è qualificabile come un "unicum" che ha inizio col ricorso di fallimento e si conclude col decreto di chiusura della procedura concorsuale>> ed ha poi aggiunto che <<La fase prefallimentare, dunque

it



ancora regolata nel suo svolgimento secondo il rito abrogato, si chiude, per quel che rileva in questa sede, con la sentenza di fallimento, che la definisce conclusivamente e, siccome rappresenta atto processuale nuovo, se viene emessa nel vigore della riforma, deve rispettare, sia nella forma che nel contenuto, il nuovo dettato normativo ... dal momento che da essa origina, in ragione della sua indicata duplice funzione, la fase concorsuale che, non rappresentando nè lo sviluppo nè la proiezione della fase istruttoria, è perciò destinata ad avere un suo svolgimento autonomo e differenziato, secondo il principio tempus regit actum>>>.


Osserva in definitiva questa Corte che nè il momento di incardinamento del procedimento di concordato preventivo (decreto di ammissione) che quello del decreto di omologazione del concordato stesso che, a differenza della sentenza di fallimento, chiude, come anche normativamente sancito,

la procedura concorsuale ma non ne apre alcuna altra (concorsuale), a più forte ragione non comportino alcuna influenza circa il regime normativo da applicare alla futura e del tutto eventuale procedura di risoluzione del concordato omologato, la quale pertanto è soggetta al regime in vigore nel momento in cui essa è posta in essere ovvero sia, nel caso di specie, con l'istanza del 29/5/2009.

Deve farsi pertanto riferimento al regime degli artt. 186 e 137 l.fall. quali risultanti dopo la novella di cui al d.lgs. n. 169 del 2008 in vigore dall'1/1/2008.

Consegue che la declaratoria di risoluzione bene è stata sancita dal Tribunale con sentenza del 12/3/2010, ancorché emessa oltre un anno dopo la scadenza dell'ultimo pagamento previsto in concordato per il

CATANIA
C.A.S.O. .it



27/1/2009, posto che tale termine non riveste più alcun rilievo essendo stata la richiesta di risoluzione avanzata il 29/5/2009 e quindi entro l'anno da tale data, come previsto, a salvaguardia di ogni decadenza, dal nuovo termine riformulato col co. 3 dell'art. 186 nel testo entrato in vigore fin dall'1/1/2008.

Col secondo motivo di reclamo S. ~~si~~ si duole del fatto che il Tribunale, escludendo correttamente l'applicazione del nuovo testo dell'art. 186, non abbia però tenuto conto che in un concordato con cessio bonorum il mancato realizzo, nella vendita, della percentuale concordataria, non può giustificare la sua risoluzione, pertanto malamente dichiarata dal primo giudice.

Deduce che nella fattispecie, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale: si è trattato di concordato preventivo con mera cessione dei beni; che questo, a differenza di quello per garanzia, non ha ad oggetto il pagamento di una somma determinata ma la suddivisione percentuale in favore dei creditori di quanto si riuscirà a ricavare effettivamente dalla liquidazione dei beni ceduti; che le percentuali di soddisfacimento sono pertanto indicate nella proposta di concordato sulla base di una mera prognosi la cui verifica non è vincolante e la cui alea rimane a carico dei creditori che l'accettano, mentre i tempi di realizzo sono solo ipotizzabili e non vincolanti.

*

Il motivo non è fondato.

Deve premettersi che dall'assoggettamento dell'odierna risoluzione al

0. it




regime dell'art. 186 novellato dal d.lgs. 2007 discende che - mentre non è più operante l'esclusione dalla risoluzione del concordato per cessione dei beni la cui liquidazione non raggiunga la percentuale concordataria del 40% - condizione generale di risoluzione del concordato preventivo (in ogni sua modalità) è che vi sia stato un inadempimento e che questo non sia di scarsa importanza, cioè, altrimenti detto, sia grave o di rilevante entità.

Del resto l'originaria preclusione di cui all'art. 186 co. 2 (formulazione del 1942), ancor prima della novella dell'art. 186, appariva sostanzialmente abrogata o comunque non più concretamente applicabile per incompatibilità col regime normativo del concordato preventivo - segnatamente artt. 160, 161, 163 177 e 180 l.fall. - introdotto col d.l. n. 35 del 2005 conv. in l.n. 80 del 14/3/2005, regime che lo qualifica già (a prescindere da qualche ulteriore aggiustamento introdotto col d.lgs. n. 5

del 2006) non solo per la forte impronta negoziale tra debitore e creditori ma altresì perchè neanche mantiene la precedente e qualificante distinzione tra concordato con cessione dei beni e concordato con garanzia nè impone la precedente percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari del 40%, tant'è che nella fattispecie è stato offerto ed omologato impegno di S. di coprire solo il 25% dei chirografari, con evidente insanabile discrasia con la non risolubilità prevista dall'originario co. 2 dell'art. 186 che si riferiva al concordato per cessione dei beni la cui liquidazione non avesse consentito il soddisfacimento dei chirografari almeno al 40%.

In definitiva, al fine di dare risposta al secondo motivo di reclamo,

CASO.it



occorre verificare se il Tribunale abbia o meno correttamente ritenuto sussistente l'inadempimento di Sida e se, in caso positivo, esso sia grave.

Ritiene la Corte che sussistano entrambi i detti presupposti.

Va condivisa la conclusione cui è giunto il Tribunale e cioè che il concordato omologato di Sida lungi dall'essere un mero concordato con cessione di beni in cui il debitore concordatario non ha assunto alcuna alea del risultato della liquidazione dei beni riversata invece sui creditori, è un concordato a formulazione complessa - peraltro in linea coll'art. 160 l. fall.

novellato nel 2005 - in cui tale alea è stata certamente mantenuta da Sida

quale dato qualificante della proposta ed altrettanto certamente non adempito.

Invero il concordato prevede, come da proposta avanzata col ricorso del 28/11/2005 che <<attraverso tale proposta la Sida garantirà il pagamento integrale dei creditori privilegiati ... ed il 25% dei creditori chirografari, in

4 rate semestrali di cui la prima coincidente, temporalmente, con la data di deposito della sentenza di omologazione del concordato preventivo>>, cadenza temporale quest'ultima poi estesa in corso di procedura concordataria anche ai crediti con prelazione, per i quali in un primo momento era stato proposto un pagamento integrale ed altresì immediato al momento del deposito della sentenza di omologazione.

Ed il raggiungimento di tale efficacia soddisfattoria del montante concordatario è stato espressamente garantito non coll'incerto risultato del ricavato della vendita dei beni bensì aggiungendovi la garanzia di un terzo (M - M - S.p.A.) che avrebbe dovuto intervenire in caso di minusvalenza di tale realizzo.

CASO.it

E la proposta di concordato tanto non prevedeva di scaricare sui creditori l'alea del risultato della vendita da concludersi (v. pag. 19) con l'espressione <<E' appena il caso di sottolineare che attraverso la soluzione qui prospettata i creditori privilegiati otterrebbero il pagamento integrale dei propri crediti ed il ceto creditorio chirografario conseguirebbe la certezza di ottenere una percentuale di recupero pari al 25% del proprio credito>>.

Che l'accordo omologato non abbia natura di mero concordato con cessione dei beni indifferente al risultato effettivo della vendita, ma di

concordato con assunzione garantita di impegni ben più articolata e complessa, è stato del resto riconosciuto dalla stessa S. con le sue note esplicative datate 31/3/2006 (svolte quindi durante il procedimento concordatario) in cui tra l'altro deduce che <<La ricorrente ha sottoposto

ai propri creditori una proposta di concordato in forma mista la quale prevede da un lato la cessione da parte della S. di tutti i suoi beni e dall'altro una garanzia sui valori dell'attivo da parte della società M. S.p.A.>> e precisa che <<M. ha assunto il solo obbligo di garantire l'esatta realizzazione dei valori indicati come attivo nella proposta S. dovendo la garante intervenire in tutte le ipotesi in cui si producano delle minusvalenze dell'attivo ... ma [M.] non copre evidentemente eventuali ipotesi di sopravvenienze e/o plusvalenze passive ... Parimenti M. non ha mai garantito il soddisfacimento dell'importo dei creditori chirografari nella misura del 25% essendo la riferita percentuale prospettata ai creditori come percentuale presunta ... dal rapporto attivo/passivo che è stato esposto nella proposta S.>>.

Se pertanto S█████ - secondo proposta - ha "garantito" una percentuale di soddisfacimento quantificata nel 25% in base al rapporto dato tra attivo a realizzo garantito e passivo nell'ammontare esposto in ricorso, con esclusione quindi della sola ipotesi di incremento delle passività per debiti non considerati in proposta (in questo caso fermo l'ammontare del realizzo della vendita il rapporto percentuale inevitabilmente si abbassa), e M█████ (semplicemente) l'entità stimata dell'attivo, ne discende che, se la parola "garantire" ha un senso, ai creditori è stata offerta non la mera possibilità ma la "certezza" di conseguire - quantomeno a passivo di entità inalterata rispetto a quella esposta nella proposta di concordato - il risultato concordatario, come in definitiva sottolineato dalla stessa S█████ nel suo ricorso del 2005.

E come ampiamente argomentato dal Tribunale il concordato omologato ha delineato anche il tempo di soddisfacimento dei creditori e cioè in quattro rate scadenti la prima all'omologazione e l'ultima il 27/1/2009.

E sul punto non vi è più contestazione da parte di S█████ con l'odierna impugnazione tant'è che - al di là di una mera affermazione inserita in questo motivo di reclamo ma che proprio nulla argomenta a fronte delle diffuse spiegazioni sul punto date in contrario dalla sentenza del Tribunale (sicchè l'apodittico assunto odierno pecca finanche di inammissibilità mancando della puntualità del motivo di contestazione richiesta in sede di gravame ex art. 342 c.p.c.) - S█████ stessa ha anzi dedotto la scadenza del termine di dichiarazione della risoluzione per il decorso, alla data di emissione della sentenza, dell'anno dall'ultima rata di pagamento concordatariamente collocata al 27/1/2009.



L'inadempimento grave a tale proposta concordataria è, di poi, sussistente alla luce della considerazione svolta dal Tribunale e del tutto incontestata che S. è riuscita a pagare, nei due anni previsti in concordato, solo € 1.300.000 dell'onere concordatario di circa € 8.000.000, cioè meno del saldo della prima rata, nè la garante M. S.p.A. ha mai provveduto a mettere a disposizione quanto necessario per raggiungere il garantito montante della vendita (addirittura si deduce che M. ha proposto per sè un concordato preventivo).

Conclusivamente: il reclamo deve essere respinto e la pronuncia di risoluzione del concordato preventivo S. va confermata.

Le peculiari questioni che la controversia coinvolge giustificano la compensazione delle spese del grado.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo e compensa le spese.

Così deciso l'8/11/2010.

Il Presidente estensore

Il Direttore
Amenico Bellinaria

Depositato nella Cancelleria
della Corte di Appello di Catania
Oggi 11 NOV. 2010

Il Direttore
Amenico Bellinaria